



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO SCUOLA RELATIVA AL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, nell'esercizio delle competenze inerenti la contrattazione collettiva dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art.41, comma 2, del d.lgs n.165 del 2001, impartisce i seguenti indirizzi all'ARAN per la contrattazione collettiva relativa al personale non dirigente del comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009.

1. Premessa.

L'ARAN informerà costantemente il comitato di settore - costituito ai sensi del citato art.41, comma 2, del d.lgs n.165 del 2001 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, dell'andamento del negoziato.

L'ARAN eviterà, salvo necessità scaturenti da leggi o provvedimenti normativi successivi, di rinviare a sessioni negoziali successive (cosiddette code contrattuali) la definizione di istituti contrattuali.

Infine l'ARAN, attesa la destinazione del contratto collettivo (che interessa a diverso titolo una platea di destinatari assolutamente eterogenea), curerà che il linguaggio e le terminologie utilizzate siano semplificate e comprensibili anche per i non addetti, evitando per quanto possibile l'utilizzo di termini tecnici.

2. Benefici economici relativi al biennio 2008-2009 - Quadro di riferimento macroeconomico e vincoli per la contrattazione.

Nell'ambito delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009 del personale statale dall'articolo 63, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e tenuto conto della ripartizione delle medesime fra tra il personale contrattualizzato e non contrattualizzato previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2009, la quota relativa al personale del comparto Scuola assicurerà incrementi complessivi, per ciascuno degli anni del biennio, nelle seguenti misure:

Intato

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

- 0,4 % per l'anno 2008, corrispondente alle risorse stanziare per l'indennità di vacanza contrattuale dalla legge finanziaria per l'anno 2008;
- 3,2 % a decorrere dall'anno 2009, corrispondente alla somma dei tassi di inflazione programmata del biennio. Tale incremento assorbe quello previsto per l'indennità di vacanza contrattuale 2008-2009.

I trattamenti economici accessori – da corrispondere in ogni caso in relazione alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa secondo quanto evidenziato al paragrafo successivo – a decorrere dall'anno 2009 sono finanziati utilizzando anche le risorse di cui all'articolo 63, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Inoltre l'ARAN, in relazione a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 circa l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, con riferimento al tasso di inflazione programmato per l'anno 2010, come indicato nei documenti di finanza pubblica (pari all'1,5 %), allegnerà al contratto del biennio economico 2008-2009 una tavola con gli incrementi degli stipendi tabellari, da riconoscersi per tredici mensilità, a titolo di indennità di vacanza contrattuale, per il biennio 2010-2011, nelle misure previste dall'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, pari cioè al 30% del predetto tasso dal 1° aprile 2010 e al 50% del medesimo tasso dal 1° luglio 2010.

In ogni caso, considerato il disegno di legge finanziaria per l'anno 2009, la trattativa potrà svilupparsi sulla base dello scenario finanziario in corso di costruzione, fermo restando che il contratto potrà essere perfezionato solo dopo l'entrata in vigore della medesima legge.

In tale contesto l'ARAN – a tutela delle esigenze complessive di finanza pubblica – provvederà a corredare le ipotesi di accordo con le specifiche clausole di salvaguardia previste dall'art.48, comma 3, del d.lgs n. 165 del 2001 ed allegherà alla relazione tecnica, un prospetto recante il numero dei dipendenti in servizio e l'incremento medio delle retribuzioni lorde unitarie per ciascun anno di validità del contratto.

3. Politiche per la produttività ed incentivazione del merito individuale e collettivo.

Il contratto dovrà garantire la correlazione degli incrementi retributivi al perseguimento della massima efficienza, attraverso la valorizzazione del personale docente ed ATA e l'incentivazione della retribuzione legata alla qualità della prestazione ed al risultato, nell'ottica di un continuo miglioramento del livello di servizio del sistema scolastico.

In tale prospettiva il contratto dovrà prevedere, anche tramite ricorso alla contrattazione integrativa, criteri improntati alla premialità ed al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale e collettiva, nonché a parametri di selettività. Al riguardo, l'erogazione delle risorse finanziarie destinate alla remunerazione della produttività dovrà avvenire solo all'esito positivo del processo di valutazione, in base ai sistemi di

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

valutazione a tal fine adottati, prevedendo altresì che l'erogazione dell'incentivo possa interessare una percentuale predeterminata del personale interessato.

Si rammentano infine le disposizioni di cui all'art. 67 del decreto legge n. 112 del 2008, relative alle sanzioni per le amministrazioni che non rispettino i criteri sopraelencati, non solo ai fini della responsabilità amministrativa per danno erariale, ma anche con riferimento alle penalizzazioni previste in relazione al finanziamento del fondo (sterilizzazione o cristallizzazione con divieto di procedere al suo adeguamento).



IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE